COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

110.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Cappiello ed altri: Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne (3719);

Filippini Giovanna ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (3930);

Cavigliasso ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (4376) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 9

Anselmi Tina (gruppo DC), *Relatore* 9

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 9

Breda Roberta (gruppo PSI) 7

Diaz Annalisa (gruppo sinistra indipendente) 3

Montecchi Elena (gruppo comunista-PDS) 5

Tealdi Giovanna (gruppo DC) 8

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale *(Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato)* (3391);

Cristofori ed altri: Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669);

Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645);

Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617);

Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964);

Piro ed altri: Disciplina delle cooperative sociali (5507) 9

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10, 13, 14, 16

PAG.

Azzolini Luciano (gruppo DC), *Relatore* 15

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 13, 14

Diaz Annalisa (gruppo sinistra indipendente) 15

Migliasso Teresa (gruppo comunista-PDS) .. 13, 14

Russo Franco (gruppo verde) 16

Vazzoler Sergio (gruppo PSI) 16

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 16

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio della votazione nominale):

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4464) 17

Mancini Vincenzo, *Presidente* 17, 19 20, 22, 23, 24

Gelpi Luciano (gruppo DC), *Relatore* 19, 22

Ghezzi Giorgio (gruppo comunista-PDS) 20

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC) 22

Picchetti Santino (gruppo comunista-PDS) ... 19 20, 22, 23, 24

Vazzoler Sergio (gruppo PSI) 23

La seduta comincia alle 10,15.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Cappiello ed altri: Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne (3719); Filippini Giovanna ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (3930); Cavigliasso ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (4376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappiello ed altri: « Crediti agevolati alle attività professionali e imprese di piccola dimensione avviate dalle donne »; Filippini Giovanna ed altri: « Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile »; Cavigliasso ed altri: « Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile ».

Ricordo che nella seduta del 23 maggio scorso si è svolta la relazione, è stata aperta la discussione sulle linee generali e si è deliberato un rinvio del seguito della discussione, mentre nella seduta del 25 giugno scorso non è stato possibile proseguire nell'esame dei provvedimenti per l'assenza del rappresentante del Governo.

ANNALISA DIAZ. Vorrei innanzitutto dichiarare la mia soddisfazione per la tempestività con la quale l'ufficio di presidenza ha iscritto all'ordine del giorno i provvedimenti al nostro esame i quali, insieme agli altri già approvati o in corso di lettura, segnano al femminile la produzione legislativa di questa Commissione.

Mi dispiace, pertanto, che non possa partecipare a questa discussione la collega Filippini (prima firmataria della proposta di legge n. 3930, che reca anche la mia firma, ed attualmente impegnata come consigliere regionale in Emilia Romagna) perché ho un ricordo molto positivo del lavoro di stesura della suddetta proposta, svolto in particolare con lei e con le colleghe Minozzi e Montecchi.

Si tratta di un'esperienza ricca, soprattutto perché vissuta in stretto rapporto con donne imprenditrici, donne che lavorano nel campo della formazione e nelle associazioni imprenditoriali. Con loro è stato possibile analizzare i limiti ed i vincoli della produzione legislativa italiana, che è ancora in ritardo nella valorizzazione di risorse umane e materiali inutilizzate, su cui è invece possibile innestare iniziative autonome ed imprenditoriali come contributo alla soluzione del problema occupazionale, ma soprattutto come risposta al diffondersi di una nuova cultura del lavoro.

In questa direzione, come tra l'altro abbiamo ricordato nella presentazione della nostra proposta e come ha osservato l'onorevole Anselmi nel corso della sua relazione, si sono mosse leggi come la Marcora e la De Vito e numerosi provvedimenti regionali indirizzati a favorire l'emergere di potenzialità imprenditoriali.

È tuttavia accaduto spesso che gli interventi, anche quelli di carattere formativo, siano stati dominati dalla cultura del lavoro dipendente anche quando veniva prospettata come soluzione lavorativa la creazione di imprese. Si trattava, quindi,

di una logica che si muoveva nell'ambito puramente promozionale, che si limitava a garantire l'assistenza nella fase costitutiva formale o, nel migliore dei casi, al primo intervento finanziario, e che perciò non ha costituito una risposta né alla domanda di impresa né al problema occupazionale, il quale anzi rischia, a mio avviso, di essere occultato per il trasferimento nel sommerso di quote di disoccupazione esplicita.

Ciò che continua a mancare è la disponibilità di servizi, fattore condizionante la sopravvivenza e lo sviluppo di tutte le imprese, ma soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, che non possono prevedere al loro interno professionalità e funzioni diversificate e che hanno maggiori difficoltà di accesso alle informazioni.

Come è stato evidenziato di recente da una ricerca su « Donne e creazione di impresa », commissionata dal comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile per un primo bilancio sull'attuazione della legge De Vito, condizioni come quelle che ho prima richiamato si verificano più facilmente nel Mezzogiorno, dove assistiamo a forme di intervento scoordinate ed inefficaci, che costituiscono il *macrogap* sottolineato in quella ricerca.

Se è vero, infatti, che negli ultimi anni sono sorti centri destinati ad indirizzare, informare, costruire e sostenere nuove capacità imprenditoriali, l'istituzione di questi servizi non sembra essere la risultante di analisi indirizzate alla valutazione di quali e quante reti di sostegno siano necessarie per coordinare gli interventi. Spesso tali strutture divenivano l'occasione per realizzare, anche per questa via, piccoli e grandi centri di potere che gestiscono l'informazione e destinano le risorse.

In particolare, anche all'interno di queste strutture, che funzionino o meno, le donne non svolgono quasi mai funzioni direttive, come per altro in tutti i luoghi decisionali e di potere, siano questi associazioni imprenditoriali o centrali cooperative, con la conseguenza che anche in questo campo l'offerta informativa e formativa è un'offerta neutra o, peggio, ripropone alle donne opportunità di lavoro ritagliate su stereotipi di professionalità femminile segreganti e poco remunerativi.

L'assenza per le donne di un piano negoziale, costruito da posizioni di forza, consente di non rispettare le esigenze espresse dai diversi segmenti del mercato del lavoro femminile, che invece occorre analizzare con strumenti adatti a suggerire non solo indirizzi professionali nuovi e diversificati, ma anche strumenti orientativi che supportino attitudini e preferenze lavorative espresse dalle singole soggettività.

Tutto ciò impone uno sforzo conoscitivo, perché se da un lato è vero che la partecipazione al mercato del lavoro è ancora rappresentata prevalentemente da giovani ragazze disoccupate, dall'altro acquistano peso il processo di espulsione dal settore agricolo ed industriale – che riguarda le fasce di età centrale – e la maggiore propensione all'impiego delle donne della cosiddetta fascia adulta. Siamo quindi di fronte a categorie non omogenee per esperienza familiare, scolastica e lavorativa, che accanto all'attività formativa e a forme di incentivazione finanziaria richiedono misure di accompagnamento allo sviluppo dell'impresa che sono estremamente diversificate.

Come è stato rilevato dalle relatrici al seminario organizzato dalle parlamentari dei gruppi del PDS e della sinistra indipendente nel marzo scorso, occorre un sistema differenziato per tipologie di utenza e per tipologie di impresa, con interventi che vadano dall'attivazione di reti e di agenzie di divulgazione delle informazioni a livello nazionale e locale alla creazione di strutture permanenti di informazione, orientamento e consulenza, capaci di diventare organismi di ascolto e di indirizzo dei diversi problemi organizzativi, gestionali, finanziari delle aziende, prevedendo organismi di consulenza e forme di tutoraggio imprenditoriale assieme a strutture di servizi comuni, come l'esperienza degli *incubator* ci insegna.

In questa direzione si collocano gli obiettivi e gli interventi del terzo programma di azione comunitaria per il 1991-1995 rivolti a valorizzare la specializza-

zione formativa ed a sviluppare la cultura imprenditoriale femminile attraverso iniziative integrate per lo sviluppo di piccole e medie imprese. Numerosi paesi della CEE hanno già progettato ed avviato politiche per promuovere la creazione di imprese e di lavoro autonomo da parte delle donne.

In alcuni casi, come in Spagna, in Gran Bretagna ed in Francia, il problema è stato affrontato con misure esplicitamente rivolte alle donne e con la creazione di specifici organismi (mi riferisco all'agenzia inglese che ha sede a Birmingham e che opera attraverso succursali in tutto il paese); in altri casi, come in Germania, in Olanda ed in Norvegia, l'attenzione all'imprenditorialità femminile è collocata nel contesto di una forte attenzione allo sviluppo di piccole e medie imprese.

In Italia si registra un forte ritardo nel dibattito su queste tematiche e lo dimostra – in generale – il fatto che solo di recente è stato possibile affrontare la riforma della normativa sulla cooperazione e la legislazione per la piccola e media impresa. Si tratta di nodi cruciali che occorre affrontare con l'approvazione delle proposte in esame, che completano il quadro di riferimento per la qualificazione del nostro sistema e non solo il passaggio di soggetti da una posizione ad un'altra del mercato del lavoro.

Da qui la scelta, effettuata con la nostra proposta, di un sostegno all'imprenditorialità delle donne; in questo caso il discorso, che ha validità generale, deve riguardare sia la formazione di nuove imprese, sia il rafforzamento di quelle esistenti.

Da ciò deriva l'esigenza di indirizzare il sostegno finanziario, i servizi, la formazione sulla valorizzazione d'iniziative credibili, in quanto precedute da una seria analisi di mercato e da piani di fattibilità che individuino reali prospettive di consolidamento delle aziende.

Così pure deve diventare operante lo strumento dell'osservatorio – previsto per fare emergere un fenomeno non facilmente rilevabile dalle fonti ufficiali – che non provvede alla elaborazione e diffusione di dati disaggregati per sesso, e che perciò non riesce a quantificare l'area sommersa, ma piuttosto diffusa, della imprenditorialità femminile. Infine, l'avere privilegiato la cooperazione, il Mezzogiorno, le piccole e medie imprese rappresenta la scelta di campo della nostra proposta; personalmente intendo confrontarla con le altre al nostro esame, nella convinzione che occorre costruire uno strumento legislativo agile, ma efficace; un quadro di riferimento ed anche di indirizzo per le politiche regionali di settore; una strategia mirata a veicolare nuovi criteri di valorizzazione dei lavori delle donne.

Sono convinta che l'impegno della relatrice, onorevole Anselmi, sempre disponibile al dialogo ed al confronto, consentirà di precisare – in tempi ragionevolmente brevi – un testo unificato delle tre proposte al nostro esame.

ELENA MONTECCHI. L'onorevole Diaz ha fatto ampio riferimento al dibattito in corso nel nostro paese in merito all'esperienza delle donne in campo imprenditoriale. Pertanto, condividendo le sue considerazioni, mi limiterò ad affrontare brevemente soltanto alcune questioni. Innanzitutto devo rilevare che i provvedimenti in esame offrono una base di lavoro comune che ci consentirà di concludere l'*iter* legislativo in tempi brevi. È significativo il fatto che in questa legislatura colleghi e colleghe di diversi gruppi abbiano prestato attenzione al diffuso fenomeno dell'imprenditoria femminile, la quale, ancorché non definitivamente affermata, si è andata maggiormente diffondendo negli anni ottanta. Ciò ci consente oggi di porci l'obiettivo di individuare una serie di strumenti a sostegno di questa esperienza.

Sebbene lo sviluppo della imprenditorialità femminile nel corso degli anni ottanta sia stato significativo, la sua crescita ha messo in luce le debolezze e le difficoltà delle donne operanti in questo settore, in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito bancario; è evidente che un diverso comportamento nei confronti degli uomini e delle donne rende più o meno facile l'approccio di queste ultime al settore imprenditoriale. Al riguardo vorrei

sottolineare che frequentemente, in occasione di dibattiti e di incontri pubblici, ci siamo sentiti rivolgere dai rappresentanti degli imprenditori la stessa domanda: per quale motivo cioè le donne si prefiggono l'obiettivo di una legislazione specifica; in altri termini, si chiedono se non siano già sufficienti gli strumenti legislativi introdotti a favore delle piccole e medie imprese.

Onorevoli colleghi, la risposta è molto semplice: dobbiamo tenere presente quali sono i percorsi formativi delle donne, il grado di « mortalità » delle imprese gestite da donne, la cui presenza è particolarmente rilevante nei settori economici più fragili; in essi, infatti, l'innovazione tecnologica scoraggia l'esperienza imprenditoriale femminile, che comunque – ripeto – si è andata consolidando negli ultimi anni. Inoltre, l'imprenditorialità femminile è maggiormente presente nei settori più esposti alla ristrutturazione; sono dunque necessarie azioni specifiche per dare maggiori opportunità alle donne, per colmare il divario attualmente esistente e per superare gli ostacoli che soprattutto nel lavoro autonomo creano condizioni di disuguaglianza. Il lavoro autonomo deve essere considerato come una risorsa, la quale, se opportunamente sostenuta, può consentire spostamenti dal settore dipendente a quello indipendente, oltreché favorire un diverso sviluppo economico del nostro paese.

Quali sono gli strumenti concreti, se pur non sostanziali, che possono favorire l'attività imprenditoriale femminile, espressione di un patrimonio soggettivo individuale ? La proposta di legge presentata dal mio gruppo mira a dare una risposta a questo interrogativo; il nostro impegno, infatti, che va nella direzione di favorire lo sviluppo innovativo delle imprese gestite da donne, punta sulla crescita culturale delle donne e sulla loro preparazione manageriale, soprattutto di quelle che in dette aziende ricoprono ruoli dirigenziali.

Come hanno sottolineato l'onorevole Diaz e la relatrice Anselmi, nasce da qui la necessità di contribuire alla creazione di reti di servizio, di percorsi formativi per la trasformazione di determinati ruoli, mantenendo fermo un punto essenziale. Mi riferisco cioè all'uso delle risorse pubbliche e all'ipotesi di realizzare progetti di fattibilità, che siano realmente competitivi, per superare i meccanismi classici della storia pubblica e privata.

Mi sembra utile allora, sul piano metodologico, assumere da parte nostra un atteggiamento che ci consenta di corrispondere da un lato ai vincoli del rigore della finalizzazione dei contributi pubblici, dall'altro alle reali esigenze delle imprese femminili oggi. A tale proposito, l'onorevole Diaz ha fornito informazioni e dati che sono frutto delle ricerche più aggiornate del nostro paese. Questo atteggiamento ci consente di affermare che non intendiamo assumere acriticamente neppure il nostro testo, sul quale abbiamo lavorato con molto impegno, perché già in questo ultimo anno molte cose sono cambiate, come si evince dai dati.

Riteniamo importante, in questa discussione, concentrare la nostra attenzione su alcuni punti che ora richiamerò brevemente, sui quali auspichiamo si registri quella convergenza che abbiamo finora avuto. Innanzitutto è fondamentale individuare gli spazi di formazione imprenditoriale e manageriale, così come è fondamentale tentare di individuare le reti di servizi più utili per rafforzare l'imprenditorialità femminile, mettendole in relazione fra di loro. Questo è uno degli elementi più innovativi sviluppatisi negli ultimi anni nel campo dell'imprenditorialità in senso generale. Inoltre, dobbiamo analizzare i contributi per l'innovazione delle imprese e le modalità di erogazione degli stessi. Nessuna delle proposte di legge contiene una ipotesi soddisfacente, anche alla luce, per esempio, del dibattito sulla legislazione complessiva sulla piccola e media impresa, che ha compiuto significativi passi in avanti. Occorre individuare procedure snelle, che al tempo stesso consentano però un controllo; ciò è fondamentale per gli investimenti e per l'accesso al credito.

Sono questi, a nostro avviso, i punti che necessitano di approfondimento, considerando comunque che abbiamo di fronte tre proposte di legge i cui riferimenti generali sono sostanzialmente simili.

ROBERTA BREDA. Vi sono due considerazioni preliminari che credo abbiano indotto tutti a supportare l'idea che sottende le varie proposte di legge presentate in materia.

La prima considerazione è relativa al quadro economico di riferimento, che presenta un'economia matura ed avanzata come la nostra, con caratteristiche ormai marcatamente post-industriali, un'economia fortemente terziarizzata. Al suo interno, di fronte agli scenari del futuro, all'innovazione tecnologica, alla globalizzazione, oltre che al mercato unico interno, va assumendo sempre più un connotato sostanziale non lo *slogan* di un tempo, ma la possibilità concreta, per la piccola e media impresa, di espansione della base occupazionale, di avere maggiori funzioni di equilibrio per quanto riguarda i margini di impatto ambientale, nonché soprattutto di creare nuovi e più qualificati spazi occupazionali, dando quindi una risposta in termini avanzati alla domanda crescente e qualificata di lavoro che proviene soprattutto dalle nuove generazioni.

Questa è una realtà imprescindibile, di cui il Parlamento in qualche modo si è fatto carico approvando la legge-quadro sulla piccola e media impresa che, com'è noto, ha avuto una « gestazione » di oltre dieci anni.

La seconda considerazione è che, per quanto attiene allo specifico femminile, registriamo che il rapporto tra donne e mercato del lavoro segna oggi una fotografia singolarmente dicotomica. Da un lato rispetto al passato, sulla base delle statistiche, verifichiamo l'esistenza di una maggiore scolarizzazione, di un livello di istruzione diverso, di una qualificazione professionale in taluni casi anche manageriale, che tuttavia non si presentano in termini direttamente proporzionali alle uguali opportunità (o che tali dovrebbero essere) per le donne, le quali hanno compiuto una rivoluzione culturale silenziosa contro tutti gli ostacoli del passato e contro quegli stereotipi culturali e professionali che le condannavano a percorsi scolastici e formativi destinati a non trovare un riscontro occupazionale certo.

A fronte di questa diversificazione che le donne hanno compiuto da sole, orientandosi verso sbocchi di lavoro emergente ed innovativo, non esistono tuttavia le condizioni oggettive affinché una politica effettiva di pari opportunità consenta a queste intelligenze creative di esprimersi all'interno del mercato del lavoro, proprio perché permangono quelle discriminazioni che ancora oggi non permettono alle donne di avere nel settore pari opportunità rispetto all'uomo.

In particolare nel comparto delle professioni autonome e della libera impreditoria si è verificato quel fenomeno che ritengo possa essere definito di autoimprenditorialità: la donna è riuscita ad essere realmente imprenditrice di se stessa e ad affermarsi attraverso il proprio lavoro. Esiste una realtà purtroppo sommersa che fa emergere un dato significativo: nella piccola e media impresa vi è una forte presenza femminile qualificata, che si è costituita da sola in termini di autoimprenditorialità e che rappresenta in qualche modo una nuova cultura professionale femminile, una cultura che ha riscoperto il gusto del rischio e dell'impresa collegata direttamente ad un progetto e non alla logica assistenziale del finanziamento fine a se stesso.

A mio avviso, le proposte di legge al nostro esame tendono a recepire una filosofia economica nuova, della quale le donne oggi, alla fine di questo secolo, si fanno realmente interpreti; si tratta di una filosofia che dovrà assumere la sua interezza, se è vero, com'è vero, che la CEE ha fornito una ridefinizione molto seria degli interventi che lo Stato e molte regioni italiane dovrebbero attuare nei confronti dei cosiddetti settori produttivi, chiedendo ed ottenendo una chiara inversione di tendenza rispetto al finanziamento per soggetti, che oggi dovrà essere sostituito dal finanziamento per progetti.

In questo senso, credo che i provvedimenti al nostro esame – che non possono essere minimamente considerati come corporativi, settari, assistenziali e di parte – diano un sostegno ad una nuova filosofia di rappresentanza, in un mondo economico variegato e moderno, nel quale le donne hanno assunto una titolarità culturale in un segmento specifico, ma con scarse possibilità di pari opportunità. Infatti, nel momento in cui una donna desidera accedere al mondo della libera imprenditoria, valgono ancora, purtroppo, anacronistici pregiudizi che gli istituti di credito ancora oggi rappresentano in maniera molto cruda, per cui un imprenditore donna è considerato, ingiustamente, un soggetto meno credibile e meno solvibile. Il risultato è che molte donne imprenditrici sono costrette all'umiliazione di chiedere una controfirma per ottenere la concessione di crediti agevolati. Al riguardo, ricordo che alcune risoluzioni e direttive CEE prevedono misure a sostegno dell'imprenditoria femminile, che già ora è in grado di esprimersi, ma alla quale dobbiamo dare strumenti operativi concreti, e non limitarci a generiche enunciazioni di principio o di strategia. Alcune delle proproste di legge in esame vanno proprio in questa direzione, in quanto individuano in modo preciso tali strumenti.

Con l'approvazione di questa nuova legge, che in un certo senso integra quella sulle cosiddette azioni positive, riusciremo probabilmente a sconfiggere ciò che nella società si identifica, di fatto, come una inutile e ingiusta contrapposizione fra le donne che svolgono un lavoro dipendente e quelle che gestiscono attività autonome. Si tratta di una falsa contrapposizione, la quale, in passato, ha causato scarso equilibrio, ma che adesso lo stesso atteggiamento politico e culturale più maturo delle donne ci consente di affrontare in termini globali. È vero che negli anni precedenti avevamo tralasciato questo problema; oggi, con maggiore consapevolezza, vogliamo superarlo per dare alle donne una risposta adeguata. Questo diverso approccio nell'affrontare il problema dell'imprenditoria femminile è anche un modo per poter dare, da un punto di vista culturale, un contributo alla possibilità di espansione della nostra economia, realizzando una maggiore competizione nell'ambito del mercato unico europeo, che si inaugurerà tra breve.

Sono peraltro note le difficoltà di sopravvivenza della piccola e media impresa all'interno del mercato nazionale; la capacità di flessibilità, un più facile accesso all'innovazione tecnologica, finanziaria e manageriale, oggi che le donne hanno riscoperto il gusto del rischio e della ricerca, sono fattori che potrebbero consentire loro di dare un sostegno all'economia italiana, rendendola più competitiva nel prossimo futuro.

Non entro nel merito degli strumenti concreti previsti dai provvedimenti in esame; desidero soltanto sottolineare i motivi politici che hanno indotto il mio gruppo a presentare una specifica proposta di legge. Innanzitutto auspichiamo che si trovi, come è accaduto in casi analoghi, un'intesa sostanziale per accelerare l'*iter* legislativo, poiché l'approvazione di questi provvedimenti ci consentirà di colmare una lacuna che dura ormai da troppo tempo.

GIOVANNA TEALDI. Signor presidente, le proposte di legge al nostro esame riguardano l'importante problematica dell'imprenditoria femminile, rispetto alla quale i tempi sono maturi per realizzare una serie di azioni positive in vista del suo sviluppo. I tempi sono dunque cambiati e si è formata una nuova cultura nei confronti delle donne che hanno bisogno di veder promosso il proprio lavoro e l'immagine di sé.

Come è noto esistono ancora gravi difficoltà per accedere al lavoro dipendente; le donne infatti vedono segregata e marginalizzata la propria possibilità occupazionale non soltanto a livello aziendale, ma più in generale nel mercato del lavoro. Per tale ragione riteniamo importante approvare questa nuova legge che darà maggiore impulso all'imprenditoria femminile; anche se i provvedimenti in esame non presentano forti disuguaglianze, quella d'i-

niziativa del gruppo democristiano prevede la realizzazione di azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile e del lavoro autonomo, promuovendo la formazione e la qualificazione professionale delle donne. A tal fine prevede che le imprese gestite da donne, o costituite prevalentemente da donne, siano facilitate nell'ottenimento di crediti. Essa prevede inoltre di favorire la qualificazione delle donne occupate in imprese familiari, soprattutto in considerazione del nuovo tipo di concorrenza che si svilupperà, a partire dal 1993, sia nel settore artigianale, sia in altri settori produttivi. Il 1993 rappresenta una data importante e prima di allora il Parlamento dovrà aver varato una legge che incoraggi le donne ad entrare nel settore privato. Per questo è importante che la nuova normativa entri in vigore, se possibile, anche prima di quella data; al riguardo non posso che esprimere l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento ed invitare i colleghi degli altri gruppi, i quali hanno sempre dimostrato una certa sensibilità nei confronti del mondo femminile e dei suoi problemi lavorativi, a guardare con attenzione al contenuto di detti provvedimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Non ho molto da replicare ai colleghi intervenuti, perché la discussione sulle linee generali ha messo in evidenza i numerosi punti di convergenza, che sarà opportuno discutere in seno al Comitato ristretto. Questa sostanziale intesa sul contenuto del provvedimento ci consentirà di arrivare in tempi brevi alla sua rapida approvazione.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo alla richiesta del relatore di costituire un Comitato ristretto.

Desidero in primo luogo anticipare il giudizio positivo del Governo sui provvedimenti in esame, i quali, una volta approvati, contribuiranno tra l'altro a rendere più incisiva la cosiddetta legge sulle azioni positive e quella sulla parità uomo-donna. Ciò premesso, non ritengo che le finalità di detti provvedimenti debbano essere enfatizzate; mi rivolgo in particolare all'onorevole Breda, poiché il problema è quello di dare al mondo femminile la possibilità d'iniziare un'attività imprenditoriale in posizione paritaria rispetto agli uomini. Non vi è dubbio che esistono oggi differenze di trattamento, ma esse non devono essere enfatizzate al punto da ritenere che essere donna significhi non ottenere crediti bancari.

L'obiettivo principale dei provvedimenti in esame è quello di consentire alle donne una preparazione specifica, che le ponga in condizione di intraprendere l'attività imprenditoriale.

Nel dichiarare il totale appoggio del Governo – a mio avviso, sarebbe opportuno coinvolgere anche il ministro dell'industria –, auspico che la Commissione concluda in tempi brevi l'*iter* legislativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di costituire un comitato ristretto.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

In attesa che pervengano i prescritti pareri della Commissione bilancio sui restanti provvedimenti all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,45.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato) (3391); Cristo-

fori ed altri: Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669); Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645); Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617); Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964); Piro ed altri: Disciplina delle cooperative sociali (5507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale », già approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 novembre 1988; e dei deputati Cristofori ed altri: « Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale »; Garavaglia ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale »; Borgoglio ed altri: « Disciplina delle cooperative integrate »; Grilli ed altri: « Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale »; Piro ed altri: « Disciplina delle cooperative sociali ».

Ricordo che la discussione sulle linee generali è stata chiusa nella seduta del 6 aprile 1989, nella quale è stata anche deliberata la nomina di un Comitato ristretto, che ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge abbinate: ne è stata data lettura nella seduta del 22 maggio scorso, quando sono stati approvati in linea di principio alcuni emendamenti, un subemendamento ed un articolo aggiuntivo.

Ricordo che la I Commissione affari costituzionali, in data 12 giugno 1991, ha espresso il seguente parere sul testo, come integrato dagli emendamenti, trasmesso in data 22 maggio:

« PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, che estende i benefici previsti dal provvedimento anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali, in quanto in tal modo viene ad essere eccessivamente ridotta la presenza delle persone svantaggiate ».

Ricordo altresì che la Commissione bilancio ha espresso in data odierna il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 9, comma 3 si precisi che le misure di sostegno disposte dalle regioni sono finanziate a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime ».

Passiamo all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto, come integrato dagli emendamenti approvati in linea di principio. Poiché agli articoli da 1 ad 8 non sono stati presentati ulteriori emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Definizione).

1. La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di cooperativa « sociale ».

(È approvato).

ART. 2.

(Soci volontari).

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, su parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

5. Per la gestione dei servizi, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, da svolgersi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non rientrano nella determinazione dei costi di servizio ad eccezione di quanto previsto ai commi 3 e 4.

(È approvato).

ART. 3.

(Obblighi e divieti).

1. Alle cooperative di cui alla presente legge si applicano le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla sezione « cooperazione sociale » prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, e dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Per le cooperative di cui alla presente legge le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

(È approvato).

ART. 4.

(Persone svantaggiate).

1. Nelle cooperative di cui all'articolo 1, punto *b)* si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter* e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché le altre persone indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma precedente debbono rappresentare almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

(È approvato).

ART. 5.

(Convenzioni).

1. Gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui al successivo articolo 9.

(È approvato).

ART. 6.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577).

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale »;

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale »;

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole:

« Sezione cooperazione sociale;

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta ».

(È approvato).

ART. 7.

(Regime tributario).

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute in dipendenza di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: 41) « Le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali ».

(È approvato).

ART. 8.

(Consorzi).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperativa aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Normativa regionale).

1. Le Regioni emanano entro un anno norme attuative della presente legge. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le Regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della Regione, prevedendo, in particolare, requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le Regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento e il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di sostegno che siano disposte dalle regioni sono finanziate a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

9. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Sono iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali anche quelle cooperative che dimostrino di avere una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa specificamente dedita alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi.

9. 01.

Migliasso, Pallanti, Sanfilippo, Pellegatti.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 9. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Migliasso ed altri 9. 01. Invito i presentatori a ritirarlo, poiché, in caso contrario, esso dovrà essere dichiarato inammissibile in quanto ripropone un emendamento già respinto nella seduta del 22 maggio 1991.

TERESA MIGLIASSO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo, preannunciando che in materia presenterò un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e consulenza).

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano i divieti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

(È approvato).

ART. 11.

(Disciplina transitoria).

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme

della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

(È approvato).

ART. 12.

(Partecipazione delle persone giuridiche).

1. Possono essere ammesse come soci delle società cooperative di cui alla presente legge persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione,

considerata

la pluralità delle esperienze di cooperative di servizi alle persone, costruite negli anni dal movimento cooperativo, compresa quella di cooperative che hanno al loro interno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa dedita alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi;

invita il Governo

ad adoperarsi per consentire l'iscrizione agli albi regionali delle cooperative sociali, di quelle cooperative polifunzionali che hanno una divisione aziendale finalizzata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi ».

9/3391/669-1645-2617-2964-5507/1/XI.
Migliasso, Pallanti, Diaz, Vazzoler, Sanfilippo, Pellegatti.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno Migliasso ed altri.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione ?

TERESA MIGLIASSO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

TERESA MIGLIASSO. A nome del gruppo comunista-PDS preannuncio il voto favorevole sul testo in esame ed esprimo un giudizio complessivamente positivo. Riteniamo tuttavia un errore, che comunque cercheremo di eliminare in sede di esame presso il Senato, il non aver consentito l'iscrizione nell'albo regionale anche delle cooperative sociali, in particolare di quelle polifunzionali dedite alla prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi; si tratta di cooperative caratterizzate da una divisione aziendale e da una propria autonomia organizzativa. È questa, tra l'altro, la ragione che ci ha indotto a presentare un apposito ordine del giorno, sottoscritto da vari colleghi, che constatiamo con soddisfazione essere stato accettato dal Governo.

Il testo attuale è stato migliorato rispetto a quello trasmessoci dal Senato, nel senso che le disposizioni in esso contenute sono più incisive e rispettose della pluralità delle esperienze maturate nel mondo della cooperazione. Per esempio, il cambiamento del titolo della nuova legge che ci accingiamo ad approvare vuole sottolineare un maggior rispetto nei confronti della solidarietà sociale; al riguardo riteniamo che la presenza non obbligatoria, ma facoltativa, all'interno delle cooperative sociali di volontari, lungi dall'essere interpretata come mancanza di considerazione nei confronti della loro esperienza, esalti la libertà e la finalità delle loro prestazioni, perché non li vincola al rispetto di una normativa rigida.

È importante altresì aver introdotto nel testo, per la parte riguardante i compiti delle regioni, la possibilità che esse adottino convenzioni-tipo, prevedendo che ai

lavoratori delle cooperative siano applicate le vigenti norme contrattuali. Al personale si richiede il requisito della professionalità, in relazione al tipo di funzioni che è chiamato a svolgere; si tratta di requisiti indispensabili, soprattutto se si considera i soggetti cui si rivolgono dette prestazioni. Così come mi pare importante l'introduzione del principio secondo cui le prestazioni dei volontari sono aggiuntive e non sostitutive di quelle che debbono essere erogate dai servizi pubblici. Ribadisco che ciò è molto importante, perché consentirà non solo il non abbassamento della soglia di garanzia delle prestazioni pubbliche, ma anche una migliore integrazione tra pubblico e privato, con l'obiettivo di un migliore servizio in termini di professionalità e di duttilità di quelle prestazioni che si rivolgono ai soggetti che nella nostra società presentano maggiori svantaggi.

Ribadisco che esiste quella carenza di cui parlavo all'inizio, per cui ci impegneremo presso l'altro ramo del Parlamento per recuperare quanto non è stato possibile inserire nel testo nel corso dell'esame qui alla Camera. Mi sembra tuttavia che nel suo complesso il provvedimento sia positivo; preannuncio quindi il voto favorevole del gruppo comunista-PDS.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Esprimo anch'io soddisfazione per l'esito positivo cui stiamo per giungere. Occorre dire con estrema franchezza che il lavoro svolto non è stato semplice, anche perché in materie come questa si registrano sempre posizioni difficili da conciliare; la disponibilità dei colleghi ha consentito di giungere alla definizione di un testo che apre una prospettiva nuova per il cosiddetto terzo settore. Il provvedimento attribuisce responsabilità ai soggetti che intendano muoversi nella direzione del servizio a sostegno delle persone più svantaggiate, e credo che lo si faccia nella maniera più attenta e più adeguata.

Ua questo punto di vista, ritengo che si apra una fase nuova; potrà essere utile verificarne il percorso in futuro, in modo da affinare ulteriormente il provvedimento. Queste strutture, che operano già da tempo sul territorio, non hanno mai avuto una loro definizione ed hanno sempre incontrato difficoltà; credo che conferendo ad esse una maggiore certezza tutto il settore possa acquisire una responsabilità propria ed una autonomia che consenta di fornire risposte sempre più attente al problema.

Quanto poi al discorso del volontariato, che è estremamente importante e che è stato sottolineato in questa sede, penso sia utile collegarlo ad un requisito di professionalità complessiva.

In merito alle osservazioni formulate dalla collega Migliasso sulle cooperative polifunzionali, ritengo che sarebbe stato un errore estendere il beneficio di cui godono le cooperative sociali a tutte le cooperative che operano in altri settori. Tuttavia mi rendo anche conto – e intendo ribadirlo in questa sede in qualità di relatore – che forse al Senato si potrebbe introdurre un limite di tempo entro il quale le cooperative possano rendersi autonome. L'altro ramo del Parlamento potrà in ogni caso apportare eventuali integrazioni e modifiche al testo da noi approvato; però nell'insieme credo si sia superato quello schematismo che era presente nel primo testo con l'individuazione di tre o quattro forme di cooperative. L'unificazione cui si è pervenuti conferisce una maggiore trasparenza a tutto l'impianto.

Fatte queste brevissime considerazioni, esprimo nuovamente il consento del relatore e del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento.

ANNALISA DIAZ. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente, ritenendo che il testo che ci accingiamo a votare raggiunga una soluzione equilibrata dei problemi che erano al nostro esame ed affronti con coerenza la configurazione di queste cooperative, che hanno caratteristiche particolari, data la presenza di soggetti diversi, come i volontari, e di soggetti svantaggiati.

Sono anch'io convinta che siamo riusciti a superare diverse anomalie presenti nel testo pervenutoci dal Senato, nel quale, secondo il giudizio espresso in precedenza,

non si teneva conto della particolare configurazione di queste strutture che, pur svolgendo determinati compiti, erano comunque imprese che avevano bisogno di una possibilità di inserimento nel mercato, in un mercato anomalo per quanto riguarda i servizi sociali, dal momento che la domanda del servizio è praticamente unidirezionale, nel senso che proviene dalle amministrazioni locali.

È stata inserita la figura del socio volontario; in proposito, credo che la presenza aggiuntiva del volontario nella prestazione dei servizi valorizzi la fisionomia del volontariato. L'aver operato una distinzione, come diceva il relatore, tra i diversi apporti alla vita delle cooperative serve a sottolineare la diversa funzione dei vari soggetti che concorrono a realizzare i servizi rivolti prevalentemente a persone assistite dagli enti locali.

Analogamente, ritengo che sia stato importante superare l'equivoco della corsa al ribasso dell'offerta (che ha caratterizzato e purtroppo caratterizza ancora la modalità di rapporto tra le cooperative sociali e gli enti locali), definendo così con maggiore chiarezza la professionalità del servizio prestato.

Tutti questi elementi mi inducono ad esprimere un voto favorevole sul testo al nostro esame e a dichiarare soddisfazione per l'esito positivo di questo percorso legislativo.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo verde su questo provvedimento, che riteniamo essere uno strumento particolarmente innovativo nel campo dei servizi e delle cooperative. Sappiamo perfettamente che in Italia operano da anni e anni organismi che si occupano di questioni sociali.

Dobbiamo quindi prevedere uno strumento legislativo che consenta alle cooperative da un lato d'intervenire in campi specifici, come per esempio nei servizi socio-sanitari ed educativi, dall'altro di rendere detti servizi operanti nei confronti di persone svantaggiate. In questo modo riusciremo a far perdere allo Stato assistenziale il suo carattere burocratico, dando a quello che è stato definito il terzo settore maggiori garanzie di funzionamento. Ciò consentirà di attuare determinati interventi, indipendentemente dalle strutture burocratiche, e di favorire l'inserimento di operatori civili nei servizi socio-sanitari, senza che ciò dipenda da determinati individui.

A mio avviso uno degli obiettivi di questo provvedimento è proprio quello di riformare lo Stato sociale, e non di esaltare le possibilità offerte dal mercato per la soluzione di problemi individuali.

È pertanto indispensabile che dopo l'approvazione del provvedimento si segua la sua applicazione concreta per constatare le modalità di attuazione adottate dalle regioni; da questa verifica dipenderà, tra l'altro, anche la soluzione di alcune questioni sollevate dall'onorevole Migliasso.

Comunque, poiché senza alcun dubbio gli aspetti positivi superano quelli negativi, è con convinzione che a nome del gruppo verde preannuncio il voto favorevole.

SERGIO VAZZOLER. Preannuncio, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno subito votate per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Salvi ed altri, Vecchi ed altri (3391); Cristofori ed

altri (669); Garavaglia ed altri (1645); Borgoglio ed altri (2617); Grilli ed altri (2964); Piro ed altri (5507) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Disciplina delle cooperative sociali » (3391-669-1645-2617-2964-5507):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia, Bianchi, Breda, Carrara, Cavicchioli, Cimmino, Diaz, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lombardo, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Russo Franco, Samà, Sapienza, Tealdi e Vazzoler.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 1989.

Ricordo che nelle sedute del 13 e 20 marzo 1991 erano stati inviati alla I ed alla V Commissione, per l'acquisizione dei prescritti pareri, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio.

La I Commissione aveva espresso, in data 14 maggio 1991, i seguenti pareri:

« PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti 1. 1, 1. 2, 2. 3, 2. 6, 2. 5, 3. 7, 3. 6, 3. 1, al subemendamento 0. 3. 8. 1, agli emendamenti 3. 8, 3. 2, 3. 9, 3. 10, 3. 11, 4. 1, 4. 2, 5. 1, ed all'articolo aggiuntivo 6. 08;

PARERE CONTRARIO

agli articoli aggiuntivi 6. 09, 6. 012, 6. 07 ed al subemendamento 0. 6. 07. 1, ed agli articoli aggiuntivi 6. 017, 6. 016 e 6. 014;

PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento 3. 4

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di sostituire la parola " restituire " con la parola " migliorare ";

PARERE FAVOREVOLE

all'articolo aggiuntivo 6. 01

con la seguente osservazione:

si richiama l'esigenza di pervenire ad una formulazione organica ed esaustiva della disciplina recata dall'articolo aggiuntivo;

PARERE FAVOREVOLE

all'articolo aggiuntivo 6. 054

con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza di estendere la normativa di cui all'articolo aggiuntivo a tutti coloro che si trovano nelle condizioni ivi indicate, quale che sia la categoria di appartenenza.

La Commissione invita infine la Commissione di merito a prevedere l'istituzione, nell'ambito del provvedimento in esame, dell'indennità di bilinguismo per il personale civile non soggetto alla contrattazione del pubblico impiego operante negli uffici della Valle d'Aosta, cui è destinato uno specifico accantonamento nel fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per il 1991 ».

Di questo parere la Commissione lavoro aveva richiesto in data 22 maggio 1991 un riesame parziale, e la I Commissione ha

espresso in data 29 maggio 1991 il seguente nuovo parere:

« Si conferma il parere contrario precedentemente espresso sugli articoli aggiuntivi 6. 09 e 6. 07 e sul subemendamento 0. 6. 07. 1 ».

La V Commissione ha infine espresso in data odierna i seguenti pareri:

« PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1. 1, 1. 2, 2. 6, 3. 7, 3. 6, 3. 1, 3. 2, 3. 9, 3. 10, 3. 4, 4. 1, 4. 2, 5. 1, 6. 017, 6. 01, 6. 08;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3. 8 a condizione che il comma 4-*quater* sia modificato nei termini di cui al subemendamento 0. 3. 8. 1;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3. 11 a condizione che esso sia così riformulato:

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Sapienza 6. 0. 54 a condizione che esso sia così riformulato:

1. Il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1986, n. 68, che abbia effettivamente espletato per almeno cinque anni, in base a provvedimenti formali di data certa, sanzioni di un profilo di qualifica funzionale superiore rispetto a quella rivestita in applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato in uno dei profili della qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

2. Il personale in possesso delle qualifiche di cui al comma precedente, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è inquadrato nel profilo professionale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita.

3. Il personale di cui ai commi precedenti è inquadrato a domanda da presentarsi entro i 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il parere favorevole del Consiglio di amministrazione e secondo la posizione di ruolo.

4. L'inquadramento, nel limite del 10 per cento delle dotazioni organiche cumulative delle singole amministrazioni determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 312 del 1980, decorre dal 1° gennaio 1991 nel limite dei posti disponibili a tale data e, successivamente, dalla data in cui si rendono vacanti i posti nei contingenti di profilo.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di trovare ulteriore applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10, 11, 12 e 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312; all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; all'articolo 4, commi 3 e 4, e all'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254; gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.250 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e

1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 3, 2. 5, 6. 09, 6. 0. 12, 0. 6. 0. 7. 1, 6. 07, 6. 0. 16, 6. 0. 14; in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificativi e privi di copertura finanziaria.

In relazione alla richiesta di riesame della condizione relativa all'articolo 6 del nuovo testo del disegno di legge recata dal parere espresso in data 29 marzo 1990 e successivamente confermata con il parere del 4 dicembre 1990, la Commissione bilancio, rilevato che il testo della Commissione è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria e di indurre effetti di trascinamento nei confronti di altre categorie del pubblico impiego ha deliberato di confermare ulteriormente le precedenti decisioni.

Si segnala infine che le disposizioni recate dall'articolo 2 del progetto di legge siano coordinate con quelle di cui al decreto-legge n. 151 del 1991 recante misure in materia di finanza pubblica ».

SANTINO PICCHETTI. Signor presidente, ci apprestiamo ad esaminare gli emendamenti sulla base dei pareri formulati dalle competenti Commissioni. In particolare, quello della Commissione bilancio, di cui lei ha dato lettura, sostituisce un altro parere che la stessa Commissione ha espresso pochi minuti prima. Infatti, nel breve lasso di tempo di dieci minuti sono stati trasmessi due pareri formali, contrastanti dal punto di vista del contenuto. Vorrei capire come sia possibile procedere in questo modo! Sembra che si sia trattato di un errore, ma se così fosse la Commissione avrebbe dovuto rinviare l'esame del parere. Non metto in discussione la buona fede dei colleghi, ma questo modo di procedere non mi sembra corretto; probabilmente ciò si verifica perché non si vuole arrivare all'approvazione del provvedimento ed alla definizione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Non nego, onorevole Picchetti, che in parte ha ragione, ma non posso che considerare come definitivo il secondo parere, né posso sindacare l'operato della V Commissione. Capisco peraltro che, al di là dell'aspetto formale, vi è un aspetto sostanziale; se quindi lei ritiene di porre la questione per evidenziare l'incidente procedurale, ne prendo atto e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta. Se invece ritiene che sia possibile superare il problema, procederemo all'esame degli emendamenti. Dall'altra parte è facile comprendere che in una materia così complessa si possano registrare delle incongruenze; è probabile infatti che i membri della Commissione bilancio abbiano ritenuto gli emendamenti in questione non corrispondenti alla sostanza delle determinazioni assunte. Di conseguenza hanno deliberato un secondo parere, di cui ho dato formalmente lettura, ed è questo che deve essere considerato valido. Quindi, pur comprendendo il suo punto di vista, potremmo prendere atto di quanto accaduto e proseguire nei nostri lavori, oppure se crede opportuno sollevare un'obiezione formale non posso che prenderne atto.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alle puntuali considerazioni testé espresse dal presidente Mancini. Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti, ho provveduto personalmente a richiedere chiarimenti al presidente della Commissione bilancio, il quale mi ha assicurato essersi trattato di una « svista » e che non vi è stata alcuna forzatura da parte di alcuno. Il parere, pertanto, è stato

riformulato dal comitato permanente della V Commissione al di fuori di qualsiasi condizionamento.

SANTINO PICCHETTI. Vorrei precisare di aver sollevato la questione non tanto perché, essendo contrario all'emendamento proposto dal collega Sapienza, ho ritenuto di dover ricorrere ad un espediente per contrastarne l'approvazione, ma per ragioni diverse che ho già avuto modo di richiamare. Tra l'altro, il parere espresso dalla Commissione bilancio ha di fatto modificato in senso positivo la proposta emendativa, recependo buona parte delle nostre considerazioni critiche. Mi permetto comunque di rilevare che da parte del comitato permanente della V Commissione non è intervenuta alcuna rettifica ufficiale e che, di fatto, ci troviamo in presenza di due pareri diversi tra di loro.

PRESIDENTE. Onorevole Picchetti, in realtà sul testo dell'ultimo parere compare la dicitura: « Il presente sostituisce il precedente ».

SANTINO PICCHETTI. Il problema, comunque, resta. Mi chiedo, infatti, come si possa, in dieci minuti soltanto, riformulare un parere. Indubbiamente qualcosa non funziona !

GIORGIO GHEZZI. Nel modo in cui ha agito la Commissione bilancio si comportano solo le persone superintelligenti insignite di premi Nobel oppure i babbei !

PRESIDENTE. In qualità di presidente, non posso certo permettermi di esprimere le stesse valutazioni dell'onorevole Ghezzi, nonostante in materia abbia precise convinzioni personali. Sta di fatto che alla nostra Commissione è pervenuto un parere che sostituisce il precedente, per cui sono nelle condizioni di poter dare inizio all'ulteriore corso dell'*iter* procedurale, a meno che non vengano sollevate obiezioni sotto il profilo formale. Con ciò – lo ribadisco – non intendo assolutamente introdurre forzature, che non rientrano affatto nelle mie intenzioni.

Ricordo che nelle sedute del 13 e del 20 marzo scorso la nostra Commissione era passata all'esame degli articoli, approvando in linea di principio gli emendamenti presentati. Pertanto, essendo stati acquisiti i prescritti pareri, procediamo alla loro votazione.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Lucenti 1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 1.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Ritiro i miei emendamenti 2.3 e 2.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavicchioli e Pietrini 2.6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Lucenti 3.7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.6 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.8.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Lucenti 3.8, come modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 3.2 del relatore e Picchetti e Lucenti 3.9.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Lucenti 3.10.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 3.4, al quale il relatore stesso ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3.4, sostituire la parola sostituire *con la seguente* migliorare.
0.3.4.1

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.4.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.4 del relatore, come modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Comunico che, a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, l'emendamento Lucenti e Picchetti 3.11 è stato riformulato nel seguente modo:

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1993.

10-*ter*. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

10-*quater*. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

10-*quinquies*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.
3. 11.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Ricordo che erano stati presentati gli identici emendamenti 4.1 del relatore e Picchetti e Lucenti 4.2, soppressivi dell'articolo 4.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4, di cui il relatore e gli onorevoli Picchetti e Lucenti hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 4 si intende pertanto soppresso.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Ricordo che era stato presentato l'emendamento 5.1 del relatore, soppressivo dell'articolo 5.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 si intende pertanto soppresso.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Comunico che, oltre agli articoli aggiuntivi già approvati in linea di principio, è stato presentato il seguente emendamento, che recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale.

6.1.

Gelpi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6.09.

PRESIDENTE. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6.012.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Ritiro il subemendamento 0.6.07.1.

PRESIDENTE. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6.07.

SANTINO PICCHETTI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6.017.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 6.01.

(È approvato).

Passiamo al mio articolo aggiuntivo 6.08.

In riferimento a tale articolo aggiuntivo, preannuncio la mia richiesta, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale dello stesso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento. Poiché infatti i destinatari del provvedimento sono rappresentati dalla generalità dei dipendenti civili dello Stato, si pone un problema per i dipendenti della scuola. Mi riferisco al comma 4 dell'articolo aggiuntivo, che ha carattere transitorio e prevede che nel primo anno di applicazione della legge la domanda per beneficiare di quanto previsto dal comma 1 possa essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'articolo 109 del testo unico sui decreti delegati per la scuola dispone che il personale docente sia considerato in servizio in relazione non al compimento del sessantacinquesimo anno di età ma all'inizio dell'anno scolastico. Si creerebbe pertanto una discrepanza rispetto al personale docente della scuola il quale, pur essendo considerato in servizio perché non ancora iniziato l'anno scolastico, non potrebbe avvalersi dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo qualora avesse già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Sul piano del coordinamento formale, per rendere applicabile la norma, sarebbe quindi opportuno specificare che « limitatamente al personale di cui all'articolo 109, in sede di prima applicazione il sessantacinquesimo anno di età si pone in relazione all'inizio dell'anno scolastico », senza con ciò voler estendere il provvedimento a categorie diverse, con allargamenti impropri e surrettizi.

SANTINO PICCHETTI. Abbiamo già espresso parere contrario a questo innalzamento generalizzato dell'età pensiona-

bile per tutti i dipendenti pubblici. Nel momento stesso in cui lo sforzo maggiore del Governo è teso all'unificazione dei trattamenti pensionistici e dell'età pensionabile, noi proponiamo una norma che contiene una nuova disuguaglianza, vi lascio immaginare con quale coerenza e con quale capacità programmatoria. Opportunità e saggezza vorrebbero che questo emendamento non venisse votato. Preannuncio pertanto il mio voto contrario.

SERGIO VAZZOLER. In merito all'innalzamento dell'età pensionabile si era già svolta una lunga discussione concernente i medici e si era raggiunto un accordo in relazione al compimento dei quaranta anni di anzianità. Mi permetto di osservare che, a mio avviso, nel momento in cui si prevede che i dipendenti possano continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età anche nel caso in cui abbiano maturato quaranta anni di servizio pensionabile, ci troviamo di fronte ad una vera e propria provocazione. Infatti, il lungo dibattito svoltosi in Commissione avrebbe dovuto avere una sua utilità; in questo caso, invece, addirittura si va oltre i quaranta anni di servizio. Preannuncio quindi il mio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 6.08.

PRESIDENTE. Non pensavo che si sarebbe dovuto ridiscutere di questo emendamento; avevamo convenuto che, una volta acquisiti i pareri, gli emendamenti sarebbero stati posti in votazione. Sono stati pertanto votati anche quelli che non erano condivisi dalla maggioranza.

Le faccio notare, onorevole Vazzoler, che si è esteso al settore pubblico esattamente quello che si è deciso per il privato. Nel settore privato l'elevazione a sessantasette anni è stata prevista « indipendentemente dal requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva »; quindi siamo in presenza di una norma, per così dire, di allineamento. Credo che se rimettessimo in discussione il problema si creerebbero ulteriori difficoltà.

Prendo atto della tenacia con cui l'onorevole Picchetti sostiene la sua tesi, ma non ci possono essere risposte alle sue domande, perché in tal caso dovremmo procedere alla sospensione della seduta. Inoltre, indipendentemente dalla maggioranza presente in questo momento, abbiamo deciso di non rimettere in discussione il merito degli emendamenti, ma di procedere all'approvazione di quelli sui quali è stato manifestato il consenso di tutti. Comprendo comunque le riserve espresse sia dall'onorevole Picchetti, che di questo problema ha fatto una battaglia, sia dall'onorevole Vazzoler.

Pongo in votazione il mio articolo aggiuntivo 6.08.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mensurati ed altri 6.0.16. In assenza dei presentatori, s'intende che vi abbiano rinunciato.

SANTINO PICCHETTI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6.014.

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo aggiuntivo Sapienza 6.054 è stato riformulato a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio e risulta, pertanto, del seguente tenore:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1986, n. 68, che abbia effettivamente espletato per almeno cinque anni, in base a provvedimenti formali di data certa, mansioni di un profilo di qualifica funzionale superiore rispetto a quella rivestita in applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato in uno dei profili della qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

2. Il personale in possesso delle qualifiche di cui al comma precedente, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è inquadrato nel profilo professionale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita.

3. Il personale di cui ai commi precedenti è inquadrato a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il parere favorevole del Consiglio di amministrazione e secondo la posizione di ruolo.

4. L'inquadramento, nel limite del 10 per cento delle dotazioni organiche cumulative delle singole amministrazioni determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 312 del 1980, decorre dal 1° gennaio 1991 nel limite dei posti disponibili a tale data e, successivamente, dalla data in cui si rendono vacanti i posti nei contingenti di profilo.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di trovare ulteriore applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10, 11, 12 e 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312; all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; all'articolo 4, commi 3 e 4, e all'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254; gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.250 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.054.

Sapienza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la mia richiesta di essere autorizzato al coordinamento formale dell'emendamento 6.08, già approvato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento.

(È approvata).

SANTINO PICCHETTI. Intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere formalmente che il testo del provvedimento sia coordinato con gli emendamenti approvati nella seduta odierna; soltanto dopo la riformulazione del nuovo testo i gruppi potranno pronunciare con cognizione di causa le proprie dichiarazioni di voto, che propongo di rinviare alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Prima della votazione finale, si procede sempre alla riformulazione del testo, integrato dagli emendamenti approvati. Non ho difficoltà ad accogliere la sua richiesta, ma vorrei precisare che la prossima seduta sarà dedicata esclusivamente alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento ed alla sua votazione finale; pertanto essa è rinviata alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 9 agosto 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO